

**Divisione Qualità Ambiente**  
UFFICIO QUALITA' DELL'ARIA  
ATTIVITA' E PROGETTI STRATEGICI



**CITTA' DI TORINO**

**FERMATE VERDI ALL'INTERNO DELL'AREA URBANA**

**SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA  
TRA LA CITTÀ DI TORINO (SPONSEE) E  
NITTO EMEA NV (SPONSOR)**

**PROGETTO ESECUTIVO  
ELABORATO 19 – Capitolato Amministrativo  
Giugno 2024**

CUP: C12H23001760007

**RUP E RESPONSABILE DEI LAVORI – Arch. Lorenzo De Cristofaro**

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**Progettisti – Architetto Alessandra Aires  
Collaboratrice alla progettazione e  
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro  
Ing. Melchiorina Mirella Iacono**

**Collaboratore alla progettazione - Geom. Stefano Gaidano  
Collaboratore alla progettazione – Ing. Luca Sobrino**

**Collaboratrici amministrative  
Dott.ssa Tiziana Tota - Dott.ssa Daniela Bonaccorso**

**Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione  
Arch. Paola Montresor**



**Nitto**  
**ATP**  
**FINALS**<sup>TM</sup>



CITTA' di TORINO  
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica  
Divisione Qualità Ambiente

---

## **OGGETTO DEI LAVORI**

FERMATE VERDI ALL'INTERNO DELL'AREA URBANA - CUP C12H23001760007

SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA TRA LA CITTÀ DI TORINO (SPONSEE) E

NITTO EMEA NV ( SPONSOR )

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il Responsabile di Progetto  
Arch. Lorenzo De Cristofaro

Il Progettista  
Arch. Alessandra Aires

**INDICE****PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

PREMESSA	4
Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.	4
Articolo 2. Ammontare dell'appalto.	4
Articolo 3. Corrispettivo.	5
Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.	5
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.	5
Articolo 6. Direttore di cantiere.	6
Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	6
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.	7
Articolo 9. Penali.	7
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.	7
Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.	8
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.	9
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.	9
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.	10
Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.	10
Articolo 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.	10
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.	11
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.	12
Articolo 19. Controlli e verifiche.	13
Articolo 20. Conto finale dei lavori.	13
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.	13
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.	13
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.	14
Articolo 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.	15
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	16
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.	16
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.	18
Articolo 28. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.	18
Articolo 29. Danni cagionati da forza maggiore.	19
Articolo 30. Documentazioni da produrre.	19
Articolo 31. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	21

**PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI**

Articolo 32. Oggetto dell'appalto e Categorie di opere del sistema di qualificazione.	21
Articolo 33. Prescrizioni preliminari.	22
Articolo 34. Liquidazione delle opere.	22
Articolo 35. Gruppi omogenei di lavorazioni.	23
Articolo 36. Conoscenza delle condizioni di appalto. Essenzialità delle clausole.	23
Articolo 37. Programma di esecuzione lavori.	24
Articolo 38. Gestione materiale inerte proveniente dagli scavi.	24
Articolo 39. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.	25
Articolo 40. Applicazione dei C.A.M..	25

Articolo 41. Sopralluogo obbligatorio.

25

**PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE**

*Vedi elaborato 18*

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **PREMESSA**

Nel seguito si intende:

**Codice:** D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – “Codice dei contratti pubblici” e i relativi allegati;

**CG:** D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici”, nelle parti attualmente vigenti.

### **Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Il computo metrico estimativo è allegato allo schema di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 2 dell'allegato I.7 del Codice.

### **Articolo 2. Ammontare dell'appalto.**

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori e sul costo della manodopera, scorporato da quello dei lavori, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  
Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 41, comma 13 del Codice:
  - a) Euro 30.204,45 per lavori (al netto dei costi della manodopera) **soggetti a ribasso**;
  - b) Euro 21.331,33 per i costi della manodopera, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore, come desunti dal quadro di incidenza della manodopera, derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti, in particolare: operaio specializzato 39,28 euro/ora – operaio qualificato 36,39 euro/ora – operaio comune 32,59 euro/ora (costi orari non incrementati del 26,50%), **soggetti a ribasso ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d)**;
  - c) Euro 2.227,66 per oneri per la sicurezza contrattuali, **non soggetti a ribasso**.
2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, da ritenersi attribuite all'appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché quelle subappaltabili/scorporabili ex art. 119, commi 1, 2 e 4 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 32 dell'allegato I.7 al Codice e, nel caso di interventi complessi ex art. 2, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 al Codice l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 32, commi 4 e 5 dell'allegato I.7 al Codice.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto d' appalto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.  
Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

### **Articolo 3. Corrispettivo.**

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.
2. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi, secondo il combinato disposto dall'art. 9 e dall'art. 60 del Codice. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice.
3. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi ex art. 5, comma 7 dell'allegato II.14 al Codice utilizzando:
  - a. in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di riferimento per l'appalto, anche aggregandoli in una nuova analisi;
  - b. in subordine, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con l'approvazione finale del RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto sull'importo a base di gara e, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, si applica l'art. 5, comma 8 dell'allegato II.14 al Codice.

5. I lavori in economia a termini di contratto, che per loro natura non danno luogo ad una valutazione a misura, sono inseriti nella contabilità secondo le seguenti modalità:
  - a. per l'importo dei materiali in provvista, dei trasporti e dei noli di mezzi d'opera sono utilizzati le voci dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso d'asta;
  - b. per la relativa manodopera sono utilizzati i prezzi ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto;

Qualora si debbano contabilizzare le predette opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice ed il riassunto di ciascuna lista settimanale andrà riportato sul registro di contabilità.

### **Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.**

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, da consegnarsi al Responsabile del Progetto.

### **Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.**

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.



2. L'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall'art. 3 CG.
3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 3.

### **Articolo 6. Direttore di cantiere.**

1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 6 CG,3 e l'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

### **Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. Il DL fornisce al RUP, prima dell'avvio della procedura di affidamento, l'attestazione dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettere a) e b) dell'allegato II.14 al Codice. Successivamente, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna dei lavori in via d'urgenza, il DL, qualora richiesto dal RUP, accerta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori aggiornando la predetta attestazione.
2. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 al Codice, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 28 del presente Capitolato.
3. Il Responsabile del Progetto può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ex art. 17, commi 8 e 9 del Codice e art. 3, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
5. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 2 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 4 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 3, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.
6. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, si applicano le disposizioni previste al precitato art. 3, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice.
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 121, comma 9 del Codice, redigendo apposito verbale di constatazione sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione dei lavori.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 121, comma 9 del Codice.
9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, superiore al termine di cui al comma 2, l'esecutore può chiedere il recesso del contratto, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 12 e 13 dell'allegato II.14 al Codice.
10. Qualora l'istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Città, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 14 dell'allegato II.14 al Codice.

### **Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.**

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma, costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 e 32 dell' all. I.7 al Codice
2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.
3. L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile Unico di Progetto e firmati per accettazione dall'Appaltatore, ex art. 1, comma 1 lettera e) dell'allegato II.14 al Codice. E' altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. In relazione alla durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.
5. La Direzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

### **Articolo 9. Penali.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale ex art. 126 del Codice.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.
3. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 126 del Codice.
4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

### **Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Progetto, nei casi indicati dall'art. 121 del Codice e con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione; a seguito della cessazione di dette cause, si procede con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e di cui all'art. 8, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice.
2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo l'art. 121, comma 6 del Codice. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di



- specifica riserva ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, da quantificare sulla base dei criteri previsti dall'art. 8, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.
4. La sospensione parziale dei lavori di cui all'art. 121, comma 6 del Codice determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
  5. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 121, comma 8 del Codice.

### **Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.**

1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 31, comma 4 dell'allegato I.7 al Codice, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.
4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 11, comma 1 e 119, comma 7 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto dalla Città, in data 04.04.2022.

In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR secondo il vigente CCNL e che, in base all'art. 11, comma 1 del Codice, la retribuzione è conforme alle categorie merceologiche di lavori indicate nei documenti di gara. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso al suddetto istituto.

Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Torino, laddove l'attività prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto di quanto sopra anche ai fini del disposto di cui al successivo art. 5, comma 4.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 30 e 31, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.
6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.
7. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ex art. 4, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice, possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative

spese sono poste a carico dell'esecutore.

### **Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

### **Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento ai sensi dell'art.12, c. 11 dell'allegato II.14 al Codice, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 12, c. 11 dell'allegato II.14 al Codice; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o le stesse rilevate in appositi verbali, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i verbali suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara, anche secondo le specifiche indicazioni di cui all'art. 5, commi 8, 9 e 10 dell'allegato II.14 al Codice.
6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione:
  - A. ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazione;
  - B. nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore/installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore;
  - C. nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore/installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore. La certificazione del

professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

- D. gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti anche ad omologazione/certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione/certificazione, al momento della loro esecuzione;
  - per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione/certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.

### **Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.**

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 31, comma 3.
2. Le attività di controllo amministrativo contabile sono svolte, da parte del DL, secondo le prescrizioni delle Sezioni I e II del Capo I dell'all. II.14 al Codice; i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dai soggetti delle stazioni appaltanti di cui all'art. 114 del Codice e dell'art. 2 dell'allegato II.14 al Codice, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12 del medesimo allegato.
3. Ferme le disposizioni del Codice e dei suoi allegati in materia di contabilizzazione e di liquidazione del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera e per i quali sia anche stabilito il prezzo a piè d'opera, il Direttore dei lavori può prevedere, a seguito di sua esclusiva valutazione, il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

### **Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.**

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 12 , comma 1 lett. b dell'allegato II.14 al Codice , si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture in formato elettronico così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate, ex art. 3 della L. 136/2010.
2. Le fatture in formato elettronico relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni. All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'Appaltatore vi consenta.

### **Articolo 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.**

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile Unico di Progetto o dalla Città) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 120 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. Sono consentite le modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice, disposte dal Direttore dei lavori che non modificano qualitativamente l'opera, comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, che non devono comportare aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, sono ammesse a condizione di non essere sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 del Codice e, relativamente al valore di ogni singola categoria di lavorazione, qualora la variazione in aumento o diminuzione sia contenuta entro il limite del 10 per cento.

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche di cui all'art. 120, comma 3 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto e il valore della modifica sia inferiore alla soglia UE, sia al 15 per cento dell'importo contrattuale.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 10 dell'allegato II.14 al Codice, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile Unico di Progetto, unitamente al proprio parere, che entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
6. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura (ovvero: a corpo) con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
7. Nel caso in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire tali prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza potersi avvalere del diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.
8. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree della Città, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall'art. 140 del Codice; i relativi atti saranno successivamente trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.
9. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, qualora si verificassero condizioni di necessità ed urgenza, ad eseguire lavori in qualunque manufatto cittadino nelle forme e con le procedure previste dal presente Capitolato.

### **Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.**

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la Stazione Appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.
2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, la Città procederà secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 del Codice.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
4. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% e sarà pagata, quale rata di saldo ex art. 125, comma 7 del Codice, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 117, comma 9 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3.

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo dell'inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2 del presente atto. Nel caso venga riscontrata l'irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 117, comma 14 del Codice, lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in

- ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 117 comma 8 del Codice.
5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell'art. 11 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come indicato nel periodo precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.
  6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

### **Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.**

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e dalle schede tecniche che assicurino le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 1 dell'allegato II.14 al Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all'art. 4 dell'allegato II.14 al Codice, con le modalità ivi previste.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.14 al Codice. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del manufatto.
4. Ai fini dell'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:
  - a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità;
  - b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto o alla normativa tecnica, nazionale o dell'UE, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile.
  - c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;
  - d) accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
  - e) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
  - f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
5. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 19. Controlli e verifiche.**

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. In fase di esecuzione, il DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, al termine dei lavori, accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti previsti dal predetto Piano.
3. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 31, comma 4 lett. e) ed i) dell'allegato I.7 al Codice.
4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
5. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 116, comma 11 del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all'art. 11, comma 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutte le analisi o le prove non previste nel precedente capoverso, l'esecutore sarà tenuto ad eseguirle a propria cura e spese, ex art. 4 comma 3 dell'allegato II.14 al Codice.

### **Articolo 20. Conto finale dei lavori.**

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. e dell'allegato II.14 al Codice.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 12, comma 1 lett. e dell'allegato II.14 al Codice, entro un termine non superiore a 30 giorni.

### **Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.**

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 12, comma 8 dell'allegato II.14 al Codice.

### **Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.**

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice, il collaudo deve essere completato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore dei Lavori con apposito certificato di cui all'art. 7, comma 7 del presente Capitolato. Nei casi di particolare complessità delle operazioni di collaudo, individuati dall'art. 17 dell'allegato II.14 al Codice, il predetto termine può essere elevato sino ad un anno. La Città per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro si avvale della facoltà di utilizzare il Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 28, comma 1 lettera a) dell'allegato II.14 al Codice e dall'art. 8 del Regolamento della Città di Torino n° 404 del 16 gennaio 2023. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia UE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 50, comma 7 del Codice, il Certificato di Regolare di Esecuzione sostituisce il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, fatti salvi i casi previsti all'art.

- 28, comma 1 lettera b) dell'allegato II.14 al Codice. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 7, comma 7 del presente Capitolato.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
  3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.
  4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 116, comma 3 del Codice e 22, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
  5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 al Codice.
  6. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 20 dell'allegato II.14 al Codice, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
  7. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 116 del Codice e della Sezione III del Capo I dell'allegato II.14 al Codice.
  8. Per quanto attiene al collaudo statico si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 30 dell' all. II.14.

### **Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.**

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 del Codice, il Responsabile Unico di Progetto può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all'art. 122, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 122, commi 3 e 4 del Codice.
4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione, senza l'applicazione di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
  - a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
  - b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 3, comma 3 dell'allegato II.14 al Codice;
  - f) violazione del Patto di Integrità, conosciuto e accettato dall'appaltatore, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1 del medesimo;
  - g) violazione di quanto previsto all'art. 11, comma 1 ed art. 119, comma 7 del Codice, nonché degli oneri di cui al precedente art. 11, comma 4;



- h) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel *"Codice di comportamento della Città di Torino"* adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 16 del Codice.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Progetto, previamente o contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 C.C. ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 122, comma 6 del Codice.
6. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, secondo le modalità ivi previste.
7. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.
8. L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.
9. L'Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 121, comma 5 del Codice.

#### **Articolo 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni.**

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori ex art. 115, comma 2 del Codice ed art. 1, comma 2 lett. c) dell'all. II.14 senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili ex art. 7 dell'all. II.14 al Codice. Non costituiscono riserva le domande, contestazioni e pretese economiche di cui al comma 1 del suindicato art. 7.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale, si intendono abbandonate anche ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. e) dell'all. II.14 del Codice.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità quanto espressamente previsto all'art. 7, comma 2 lett. a), b), c), d) ed e) dell'all. II.14 del Codice.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta ad erogare.
9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 6, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovrà farne espressa menzione nel Registro di contabilità.
10. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 210 del Codice.
11. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Progetto, secondo quanto disposto dall'art. 210, commi 4, 5, 6 del Codice. Nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato, è facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice.

### **Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
  - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 119, comma 15 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Articolo 26. Subappalti e subcontratti.**

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 104, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subcontraenti nei casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 11 e secondo quanto dichiarato ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto oppure secondo quanto dichiarato nella comunicazione di cui al successivo comma 6, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore/subcontraente a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto/subcontratto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 119, comma 20 del Codice.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed ai titolari dei subcontratti non costituenti subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2 quinto periodo, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice. In difetto, fatti salvi giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall'Appaltatore, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alle predette prestazioni eseguite dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.
4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 119, commi 6 e 7 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 119 comma 8 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 6 del Codice. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di pagamento diretto ai soggetti titolari di subcontratti non costituenti subappalto di cui al precedente comma 2.
6. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 119, comma 2 del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.
7. Il direttore dei lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati preventivamente comunicati (ex art. 119, comma 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui all'art. 119, come da art. 1 dell'all. II.14 del Codice.
8. Dovranno in ogni caso considerarsi "lavori" e pertanto sempre soggette ad autorizzazione al subappalto, le lavorazioni consistenti in un'attività di trasformazione di un bene in un'entità diversa, con destinazione d'uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie (*ad es. la fornitura con posa di conglomerato bituminoso, anche se la manodopera sia inferiore al 50%, in quanto di per sé il bitume, pur se confezionato, non ha una specifica destinazione d'uso indipendente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere lavorato, come anche il calcestruzzo, i laterizi, materiali grezzi in genere*).
9. Ove l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, **apposita comunicazione** con la quale dichiara:
  - a) di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco (**da allegare in copia**) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;
  - c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90 gg, e in ogni caso conforme al disposto dell'art. 11, comma 3 del Codice.La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

## **Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.**

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 68, comma 17 del Codice.
3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell'art. 120, comma 12 del Codice.

## **Articolo 28. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice.
3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 117, comma 10 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze dovranno essere debitamente sottoscritte ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28.

Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 53.763,44;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 50.000,00;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € € 50.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa).

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

## **Articolo 29 - Danni cagionati da forza maggiore.**

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le prescrizioni dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **Articolo 30. Documentazioni da produrre.**

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
  - piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
  - ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

## **Articolo 31 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: D.Lgs 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici” il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
  - Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) limitatamente all'art. 65 - “Norme per la valutazione e la misurazione delle opere”;
  - Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
  - Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
  - Capitolato speciale d'appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
  - Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge 98/2013 e s.m.i. (art. 41) e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e s.m.i.
5. Si intendono richiamati ed accettati, da entrambe le parti, il “Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino” n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006

- e s.m.i. e il "Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" n. 318, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 e s.m.i.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il *Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana*, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.

## **PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI**

### **Articolo 32. Oggetto dell'appalto e Categorie di opere del sistema di qualificazione.**

Costituiscono oggetto del presente Appalto tutte le opere necessarie alla realizzazione per progetto denominato "Fermate Verdi all'Interno dell'Area Urbana" - sponsorizzazione finanziaria tra la Città di Torino (sponsee) e Nitto Emea nv (sponsor).

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli ulteriori elaborati costituenti il progetto esecutivo appaltabile dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi.

L'intervento proposto è stato pensato e progettato per aumentare la vivibilità dell'area urbana e per contribuire a mitigare i possibili impatti generati dagli eventi climatici estremi, attraverso l'estensione della rete di fermate verdi sul territorio cittadino, in coerenza con i principi indicati dal Piano di Resilienza Climatica.

Nello specifico si propone di intervenire su quattro fermate dei mezzi pubblici, attualmente caratterizzate da una pavimentazione in asfalto che le rende estremamente inospitali per chi le utilizza, soprattutto durante la stagione estiva, attraverso la sostituzione del materiale esistente con altri drenanti e caratterizzati da un indice di albedo più alto e la sostituzione della copertura delle pensiline con una fioriera che ospita un tetto verde.

Questa tipologia di soluzione, volta a ridurre il disagio degli utenti del trasporto pubblico durante la fase di attesa in fermata mediante l'adozione di NBS - Nature Based Solution - viene attuata in continuità con analoghi interventi di adattamento che, negli ultimi anni, ha portato alla realizzazione di altre fermate verdi su tutto il territorio comunale; in particolare 18 fermate del TPL, distribuite in ogni Circostrizione della Città, sono già state trasformate contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di una città più sostenibile, verde e accogliente.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di:

- **FERMATE VERDI TRASPORTO PUBBLICO**

Rimozione pavimentazione esistente, ripristino permeabilità, barriere alberate ombreggianti, raccolta acque meteoriche, spazi verdi urbani.

Numero fermate: 4

Si prevede la rimozione della pavimentazione impermeabile delle fermate esistenti, con il ripristino della permeabilità con materiali freschi e rimozione dell'asfalto, sostituzione delle pensiline metalliche con coperture verdi (sedum), integrazione del verde di contorno alle banchine ove possibile.

- **TARGHE**

Saranno posti in opera, nell'area delle pensiline oggetto di intervento, targhe con i loghi dello Sponsor. Saranno stampate a colori e tagliate nella forma richiesta (squadrata o sagomata).

Numero targhe: 4

OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" € 51.535,78

Oneri contrattuali della sicurezza € 2.227,66

Totale categoria OG3 oneri sicurezza compresi € 53.763,44

Percentuale di manodopera 41,39 % .

### **Articolo 33. Prescrizioni preliminari.**

Il progetto presenta aree di intervento che necessitano di cantieri con delimitazione di differente dimensione; alcuni cantieri saranno molto estesi, altri meno ampi con interventi localizzati. Occorrerà prendere visione delle localizzazioni, delle differenti situazioni di contesto esistenti a seconda dei tratti di via e delle differenti modalità di accesso alle aree di cantiere. Lo sviluppo dei lavori sarà notevolmente influenzato dall'organizzazione di cantiere, oltre che dalle esigenze dell'Amministrazione legate al periodo di svolgimento delle opere. L'impresa dovrà tenerne conto nella formulazione della sua offerta tecnica ed economica delle condizioni di complessità dovute alla realizzazione degli interventi in ambito veicolare in presenza di traffico parzializzato e in aree di cantiere minute e distanti tra loro saranno elemento da considerare da parte dell'impresa all'atto dell'offerta e nulla verrà più richiesto durante l'esecuzione delle opere. A questo riguardo prima di presentare l'offerta per l'esecuzione delle opere previste dal presente appalto, l'impresa dovrà ispezionare attentamente i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da eseguire. Non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo in relazione alle dimensioni dei singoli interventi, alla loro localizzazione, alle eventuali possibili interferenze con altri cantieri eventualmente presenti sull'area. In particolare alcuni materiali ed alcune lavorazioni sono ritenute essenziali per la resa finale del lavoro; a tale proposito si richiama la necessità di fornitura dei materiali dotati di certificazione e omologazione ministeriale per la posa su sede stradale, la composizione del materiale così come definita nelle voci di prezzo definisce la qualità richiesta del prodotto che consentirà alla città una migliore gestione del ciclo di manutenzione. Particolare cura dovrà essere posta per le opere a verde e per le pavimentazioni drenanti e filtranti al fine di realizzare in modo adeguato gli strati di sottofondo drenante opportunamente composti come granulometria e ben compattati.

### **Articolo 34. Liquidazione delle opere.**

L'importo complessivo previsto delle opere inserite nel presente progetto ammonta a Euro 60.000,00, 10% I.V.A. e oneri sicurezza compresi. Il preventivo delle opere, di cui sopra, è stato redatto sulla base dei prezzi desunti dal prezzario della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 9-8305 del 18/03/2024 (B.U. n. 12 s.o. n. 2 del 21/03/2024). Gli oneri per la sicurezza contrattuale, non soggetti a ribasso di gara, saranno contabilizzati a corpo sulla base dell'elenco prezzi della sicurezza allegato al PSC, quale elemento integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 35. Gruppi omogenei di lavorazioni.**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a quanto previsto dal Quadro economico riportato all'art. 2 del presente CSA. L'importo suddetto è suddiviso come riportato nella seguente tabella e costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per risolvere aspetti di dettaglio. Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate nell'elaborato CSA - Parte Tecnica, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei



lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa in sicurezza o urgenti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti dalla Legge. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di variare le percentuali delle singole categorie di lavori, per consentire l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo le prescrizioni del presente Capitolato; l'Appaltatore sarà tenuto in ogni caso ad ottemperare, in caso di necessità ed urgenza a quanto previsto all'art.16 del presente CSA.

TIPOLOGIE LAVORAZIONI	EURO
Pavimentazioni	25.121,30
Verde	7.097,84
Arredi e accessori	19.316,64
TOTALE	51.535,78

### **Articolo 36. Conoscenza delle condizioni di appalto. Essenzialità delle clausole.**

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dichiara altresì di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione dei cartelli di cantiere secondo le modalità dell'Ente appaltante. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine

contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'andamento dei lavori è da intendersi continuativo e costante, secondo un cronoprogramma lineare. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. I lavori sono comunque eseguiti secondo il cronoprogramma redatto dall'Appaltatore in coerenza del cronoprogramma lineare e del Piano di Sicurezza facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di pubblica sicurezza, di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

### **Articolo 37. Programma di esecuzione lavori.**

L'Appaltatore dovrà iniziare le lavorazioni come da cronoprogramma della Stazione Appaltante, adeguandosi alle disposizioni del DL, e alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione Appaltante. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Articolo 38. Gestione materiale inerte proveniente dagli scavi.**

E' riconosciuto all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere. Il materiale inerte proveniente dagli scavi dovrà assoggettarsi alla Disciplina dei Rifiuti di cui all'art. 185-186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'Appaltatore produttore dei rifiuti (Produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione: l'interpretazione normativa considera l'impresa materialmente esecutrice dei lavori, non la stazione appaltante) ha l'obbligo di affidare gli stessi a soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto per conto terzi. L'impresa produttrice dei rifiuti deve altresì assicurarsi che i soggetti terzi ai quali affida i rifiuti (trasportatori o impianti di smaltimento o recupero) siano regolarmente autorizzati alla gestione degli stessi, ai sensi delle vigenti norme in materia dei rifiuti. In alternativa il trasporto dei rifiuti può essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti, se non pericolosi, in modo autonomo previa richiesta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto per conto proprio. L'impresa appaltatrice è obbligata ad assicurarsi che l'impianto presso il quale conferisce le terre e rocce da scavo sia regolarmente autorizzato ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della parte quarta del D.Lgs 152/2006.

E' ammesso un deposito temporaneo del materiale da scavo considerato come rifiuto, e quindi da conferire presso impianto autorizzato, per volumi ed entro tempi predefiniti (ad es. 10 mc o 1 settimana per rifiuti non pericolosi), i rifiuti dovranno essere raccolti e avviati allo smaltimento con cadenza almeno

settimanale. Il deposito temporaneo dovrà essere individuato all'interno del cantiere e concordato con la DL.

Ogni singolo trasporto verso gli impianti autorizzati deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, redatto in quattro copie, una copia per il produttore, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due al trasportatore che entro tre mesi ne trasmetterà una al produttore. Tali copie vanno conservate per cinque anni. I formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Per lo smaltimento in discarica occorre fare riferimento ai criteri di ammissibilità in discarica dettati dal D.M. 3 agosto 2005. L'appaltatore dovrà comunicare alla DL l'impianto di smaltimento/discarica autorizzata di cui intende avvalersi. L'Appaltatore è tenuto ad esibire alla DL ad ogni stato di avanzamento dei lavori la "quarta copia" del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, affinché i volumi di terra movimentata in uscita dal cantiere di competenza trovino adeguata corrispondenza con i quantitativi mediamente conferiti in discarica o presso altro impianto autorizzato. In caso di discordanza, occorrerà avere riscontro dalla ditta appaltatrice dell'eventuale differenza.

### **Articolo 39. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **Articolo 40. Applicazione dei C.A.M..**

Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata l'applicabilità dei seguenti C.A.M., ai sensi D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- Arredo urbano (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. D.M. del 07/02/2023).
- Edilizia (Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. D.M. del 23/06/2022 n. 256).
- Verde pubblico (Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde. D.M. del 10/03/2020 n. 63).
- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici, D.M. 6/06/2012.

### **Articolo 41. Sopralluogo obbligatorio.**

Il sopralluogo e la ricognizione dei luoghi sono obbligatori, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi completa ed esaustiva, strumentale alla valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare con maggiore precisione la miglior offerta.

La viabilità non dovrà essere interrotta durante tutta la durata dell'appalto; questo, pur ai fini della predisposizione del POS, richiede una attenta organizzazione del cantiere in relazione alla sua

accessibilità, anche riguardo al rispetto dei rigorosi tempi di esecuzione imposti dalla natura del finanziamento della sponsorizzazione.

Gli interventi previsti dal progetto e le relative lavorazioni ricadono tutte su spazio pubblico ed, oltre a garantire la continuità nell'esecuzione delle opere stesse, va considerata la continua vigilanza delle aree di cantiere ed il tempestivo pronto intervento con materiali, attrezzature e personale in caso di eventi, sia naturali sia non in grado di modificarne la condizione di sicurezza e mettere a rischio anche l'incolumità dell'utenza cittadina.

I soggetti interessati all'affidamento dovranno allegare dichiarazione che, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, si impegnano a dotarsi di una sede operativa prossima ai luoghi di esecuzione dell'appalto e comunque nell'ambito territoriale dell'ente appaltante. Tale requisito è indispensabile per la successiva stipulazione del contratto.

**La mancata effettuazione del sopralluogo prima della presentazione dell'offerta è causa di esclusione dalla procedura di affidamento.**

Data e ora del sopralluogo verranno comunicati a mezzo PEC e non potranno essere modificate.

Prima del sopralluogo l'operatore economico provvede ad inviare comunicazione a mezzo pec all'indirizzo ambiente@cert.comune.torino.it contenente:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

**La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta personalmente dal titolare, legale rappresentante o direttore tecnico del concorrente, non verranno accettate ed eseguiti sopralluoghi con persone munite di delega che non rivestano una delle tre cariche sopra indicate.**

In caso di costituenda A.T.I. la ricognizione dei luoghi dovrà essere effettuata dal titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa mandataria o mandante, con delega dei legali rappresentanti delle altre imprese del costituendo raggruppamento.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La certificazione originale dei suddetti adempimenti resterà, ai sensi dell'art. 43 DPR 445/00 e art.18 L.241/90, depositata presso l'Amministrazione aggiudicatrice; ai concorrenti sarà consentito fotografare tale certificazione, ma non verrà rilasciata copia della stessa, né al momento dello svolgimento del sopralluogo, né successivamente mediante invio con fax o mail. Non sarà pertanto necessario allegare all'istanza di partecipazione la certificazione di avvenuta ricognizione dei luoghi.